

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

831° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	10
6 ^a - Finanze e tesoro	»	14

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Procedimenti d'accusa	<i>Pag.</i>	32
-----------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	<i>Pag.</i>	38
--	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1992

109ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 11,30.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A 1, C 21ª)

A causa del protrarsi di concomitanti e rilevanti impegni parlamentari, il Presidente MACIS rinvia alla prossima seduta la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, riguardanti autorizzazioni a procedere.

La seduta termina alle ore 11,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1992

452^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Spini, per la grazia e la giustizia Castiglione, per il bilancio e la programmazione economica Picano, per le finanze De Luca e per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile (3213)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente-relatore ELIA ricorda che in sede di esame dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 36 il rappresentante del Governo ha chiarito che l'articolo 1 intende sopperire alla forte richiesta di impegno operativo avanzata nei confronti dell'amministrazione penitenziaria ed accentuata anche per effetto delle modifiche normative nel settore penale. Tale disposizione consente pertanto di assumere personale nel Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di agente, anche in eccedenza rispetto all'organico previsto dal ruolo nella tabella allegata alla legge n. 395 del 1990, ma entro il limite delle vacanze numeriche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori. Con riferimento all'articolo 2, è stato invece sottolineato che la legge n. 395 del 1990 ha soppresso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, istituendo il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le cui funzioni escludono tuttavia il settore minorile. L'Ufficio per la giustizia minorile è rimasto per conseguenza privo di ogni inquadramento ed esso deve pertanto essere disciplinato in modo autonomo. Tale autonomia viene pertanto assicurata dall'articolo 2, che riconosce all'Ufficio per la giustizia minorile la qualità di ufficio centrale, in diretto collegamento con il Ministro. Con riferimento a tale

disposizione, sono tuttavia emerse perplessità per il fatto che la creazione all'atto pratico di una struttura comparabile ad una Direzione generale abbia luogo con provvedimento d'urgenza, attraverso una norma che demanda l'organizzazione dell'Ufficio ad un decreto del Ministro di grazia e giustizia. A tale riguardo, egli precisa che in ogni caso non ricorre una delegificazione della materia, atteso che il decreto ministeriale concernerebbe unicamente l'articolazione interna dell'Ufficio, le cui attribuzioni risultano già fissate.

Si apre il dibattito.

Il senatore ACONE sottolinea che la situazione di emergenza in cui versa il Corpo di polizia penitenziaria rende indispensabili le misure previste all'articolo 1 del provvedimento in conversione, anche in considerazione delle lunghe e macchinose procedure fissate ai fini del reclutamento nella già citata legge n. 395 del 1990. Le esigenze connesse alle modifiche normative nel settore penale ed il notevole aumento dei detenuti, il cui numero non potrà che incrementarsi per effetto delle ultime disposizioni in tema di lotta alla criminalità, renderanno peraltro necessario procedere ad un aumento degli organici. È altresì indispensabile configurare in modo autonomo l'Ufficio per la giustizia minorile; pertanto sulla base di queste considerazioni, egli dichiara il consenso del Gruppo socialista.

Il senatore MAFFIOLETTI ricorda di aver già manifestato, in sede di esame di presupposti di costituzionalità, il suo favore all'articolo 1, pur ritenendo che le carenze dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria fossero prevedibili e risolvibili con un disegno di legge ordinaria.

Dopo un intervento del sottosegretario CASTIGLIONE (rileva che da circa un anno il Ministero, nell'attesa dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395 del 1990, non può procedere a nuovi reclutamenti) il senatore MAFFIOLETTI, riprendendo il proprio intervento, ribadisce comunque la propria contrarietà all'articolo 2. Giudica infatti inammissibile la creazione di una nuova Direzione generale con un provvedimento d'urgenza, al di fuori di ogni visione organica della articolazione e della organizzazione del Ministero. I mutamenti, anche recenti, in materia di legislazione penale e la creazione di nuove strutture con compiti di contrasto delle organizzazioni criminose confermano a suo giudizio la necessità di una concezione non parcellizzata della riforma dell'amministrazione della giustizia. Stigmatizza infine la sostanziale delegificazione della organizzazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, cui la norma dà corso.

Il senatore MURMURA conviene con le perplessità formulate dal senatore Maffioletti, rilevando che, in sede di esame dei requisiti costituzionali, il rappresentante del Governo si era riservato di approfondire la portata dell'articolo 2 e di valutare, per il successivo esame di merito, la possibilità di emendarlo.

Il sottosegretario CASTIGLIONE ricorda che il Ministro di grazia e giustizia con decreto del 23 ottobre 1984, nel mutare la denominazione dell'Ufficio IV del Ministero in Ufficio per la giustizia minorile, pose quest'organo alle dirette dipendenze del Ministro, attribuendogli tutte le competenze in materia minorile. Si trattava di funzioni assai ampie, nonostante l'Ufficio non possedesse una completa autonomia, in quanto ancora dipendente dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena ai fini delle dotazioni organiche e delle risorse finanziarie. A seguito della soppressione di questa Direzione e l'istituzione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, occorreva intervenire con una misura legislativa. Anche a tal fine il Governo aveva predisposto un disegno di legge organico (A.S. 3095), concernente l'organizzazione ed il potenziamento dell'amministrazione della giustizia minorile, che non è stato possibile però portare ad approvazione a causa dello scioglimento delle Camere. Ciò giustifica, a giudizio del rappresentante del Governo, il ricorso al provvedimento d'urgenza. Il sottosegretario Castiglione si impegna comunque a valutare, ai fini dell'esame presso la Commissione di merito, quali disposizioni contenute nel citato disegno di legge possano costituire altrettanti criteri organizzativi ai fini della articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, preannunciando la presentazione di emendamenti in tal senso all'articolo 2.

Il senatore MURMURA, preso atto dell'impegno del Governo, propone pertanto di formulare avviso favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di emendare l'articolo 2, introducendo criteri specifici ai fini dell'organizzazione dell'Ufficio centrale, mutuati dalle disposizioni dell'A.S. n. 3095.

Il senatore MAFFIOLETTI conferma il suo dissenso, ribadendo che la delicatezza della materia avrebbe dovuto escludere il ricorso ad un provvedimento di urgenza e la delegificazione della articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Il senatore PONTONE si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dichiarando il proprio voto favorevole.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole, con l'osservazione emersa nel corso del dibattito.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46, recante permanenza in servizio di magistrati (3223)

(Parere alla 2^a Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Riferisce il presidente ELIA, il quale rileva che il provvedimento tende ad alleviare le carenze di organico che in modo macroscopico si registrano, secondo la relazione illustrativa, nell'ordine giudiziario. La misura prevede quindi il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari fino al compimento del settantaduesimo anno di età. Molte

sono le osservazioni che si possono formulare al riguardo, attinenti però al merito del decreto-legge. Richiamata la giurisprudenza costituzionale sul limite di età per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti, nonché le deroghe legislativamente introdotte, afferma che per la magistratura il limite vigente coincide con il compimento del settantesimo anno di età, secondo uno *status* particolare assicurato a questa come ad altre categorie; il prolungamento a settantadue anni è quindi innovativo e per certi aspetti non del tutto convincente, proprio per il diverso limite che continua a permanere per altri pubblici dipendenti. Ricorda poi che già in passato, nell'esaminare i requisiti di costituzionalità dei decreti-legge, egli aveva sostenuto essere indispensabile per i requisiti medesimi la caratteristica della loro piena evidenza, ma l'Assemblea del Senato non aveva condiviso questa impostazione, segnatamente nella seduta del 3 ottobre 1989, con riguardo al decreto-legge n. 327 di quell'anno. Egli mantiene questa posizione a titolo personale, ma ritiene di non potersi discostare dall'indirizzo seguito in quell'occasione dall'Assemblea, per cui conclude proponendo alla Commissione di riconoscere la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore MURMURA fa presente che il legislatore in molte occasioni ha preso in considerazione la posizione dei lavoratori e dei pubblici dipendenti anziani, intervenendo con misure di carattere previdenziale. Il decreto-legge evidenzia invece un oggetto diverso, per il quale afferma non sussistere i requisiti di costituzionalità, dovendo pertanto il Senato deliberare di conseguenza.

Il senatore MAFFIOLETTI, accantonando ogni motivo di polemica, denuncia la situazione esistente nella giustizia, nella quale persistono ritardi nell'espletamento delle procedure di reclutamento e nell'immissione in servizio dei giovani magistrati. Egli esclude quindi che il trattenimento in servizio fino al settantaduesimo anno di età sia in grado di contribuire alla soluzione delle difficoltà riscontrate, per cui il decreto-legge è assolutamente carente dei requisiti costituzionali.

Il senatore ACONE dichiara invece di non condividere la posizione contraria espressa dai rappresentanti degli altri Gruppi ed afferma che, nonostante l'impegno profuso dal Governo per l'accelerazione dei concorsi, perdurano larghe carenze di organico nella magistratura. L'entrata in vigore della legge sui giudici di pace è suscettibile di alleviare le necessità, ma purtroppo alcune inerzie nella sua applicazione rischiano di compromettere i risultati di questa riforma. In molti delicati uffici giudiziari del paese mancano pertanto i titolari, per cui egli dissente rispetto agli scrupoli costituzionali manifestati da alcuni colleghi. Il decreto-legge appare quindi giustificato ed è del tutto sostenibile la sua necessità ed urgenza, ferma restando la possibilità di introdurre alcune modificazioni atte a rendere temporanea la misura prevista.

Protesta vivacemente il senatore MAFFIOLETTI, affermando essere pienamente fondate le proprie argomentazioni.

Il senatore PONTONE motiva a sua volta l'insussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge.

Il sottosegretario CASTIGLIONE si dice sorpreso per certe affermazioni del senatore Maffioletti, in quanto il Ministero immette attualmente nelle funzioni i vincitori di concorso in magistratura con procedure il più possibile sollecite. A tale riguardo egli assicura di essere in grado di documentare le proprie dichiarazioni.

Protesta in modo vibrato il senatore MAFFIOLETTI, sostenendo che il Sottosegretario si fa portavoce di una tesi non corrispondente a verità.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, proseguendo nel proprio intervento, illustra le varie misure introdotte per accelerare i concorsi ed annuncia che l'amministrazione conta di poter coprire i vuoti in organico nell'arco di due anni o due anni e mezzo, facendo applicazione delle norme recentemente approvate. Il decreto-legge consente di fornire un sollievo almeno temporaneo, prolungando il trattenimento in servizio di alcuni magistrati per lo più preposti ad incarichi direttivi, per i quali è particolarmente difficoltosa la ricerca di nuovi titolari. La creazione di nuovi uffici giudiziari, come la DNA e l'attuazione delle norme del nuovo codice di procedura penale hanno alimentato infatti un maggiore fabbisogno di personale. Dicendosi disponibile ad accogliere un emendamento rivolto a rendere temporanea la misura prevista dal decreto-legge, rileva che al momento non sono più di cinquanta i magistrati interessati al provvedimento. Raccomanda quindi alla Commissione di voler riconoscere la sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

Il presidente ELIA ritiene che dal dibattito è emersa l'esigenza di accertare se le finalità enunciate siano quelle reali o se invece il provvedimento possa essere affetto dal vizio di sviamento di potere, secondo un accertamento che solitamente compie il giudice amministrativo e, con diversi limiti, anche quello costituzionale.

Il senatore ACONE dichiara di non condividere l'affermazione del Presidente.

La Commissione quindi, a maggioranza, riconosce l'insussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge e dà mandato al presidente Elia di redigere conseguentemente un parere negativo.

Il presidente ELIA avverte che, secondo quanto comunicatogli dalla Presidenza, l'Assemblea del Senato esaminerà il decreto-legge medesimo, a norma dell'articolo 78 del Regolamento, nella giornata di giovedì 13 febbraio.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti la estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nonchè norme sulla gestione del gioco del lotto (3224)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Il presidente-relatore ELIA sottolinea che il provvedimento dà corso ad una serie di misure di carattere tributario, invitando la Commissione a riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Dissente il senatore FRANCHI, facendo presente la disomogeneità delle norme ivi contenute e ritenendo che l'urgenza, nel caso di specie, sia procurata dalla insipienza dell'Esecutivo.

Il sottosegretario DE LUCA invita la Commissione ad esprimere parere favorevole, attesa la urgente necessità del decreto-legge n. 47. Le misure che esso introduce intendono eliminare alcune cause strutturali della formazione dei crediti di imposta, completando il quadro organico delineato da precedenti provvedimenti riguardanti la cosiddetta compensazione «orizzontale» e «verticale» delle imposte.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 47.

La seduta termina alle ore 11,50.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1992

276^a Seduta*Presidenza del Presidente
COVI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Castiglione.*

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante
provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione
dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile (3213)
(Esame)**

Il presidente COVI dà conto del parere favorevole della 1^a Commissione sui presupposti di costituzionalità e del parere favorevole nel merito della 1^a e della 5^a Commissione.

Il relatore DI LEMBO riferisce, rilevando in primo luogo il difficile contesto in cui si trova ad operare l'amministrazione, specie in ragione delle recenti novelle legislative che hanno - fra le altre cose - attribuito al nuovo Corpo di polizia penitenziaria le competenze relative alle traduzioni ed ai piantonamenti. È dunque evidente la necessità di assumere personale di entrambi i sessi, anche in eccedenza rispetto all'organico quale fissato nella legge di riforma n. 395 del 1990.

L'articolo 1, pertanto, consente assunzioni nel ruolo degli agenti e degli assistenti fino a totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, cioè in misura non superiore alle vacanze numeriche esistenti nell'altro ruolo, quello dei sovrintendenti e degli ispettori.

Inoltre, il decreto-legge interviene con una misura anticipatrice della attesa riforma del Ministero: infatti istituisce l'ufficio centrale per la giustizia minorile, rimettendo ad apposito atto amministrativo l'organizzazione del medesimo. Tale ufficio terrà luogo dell'ex Ufficio IV della soppressa Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, attualmente denominato (con un decreto ministeriale dell'ottobre 1984, che ne ha definito anche le competenze) ufficio per la giustizia minorile.

Interviene nella discussione generale il senatore BATELLO, fortemente perplesso circa il testo in esame, sia in ragione dell'eterogeneità delle materie contenute in un unico decreto, sia a causa del contenuto specifico di entrambi gli articoli. Del primo articolo, ad esempio, non comprende la portata concreta della dizione «anche in eccedenza» riferita alle assunzioni di personale. Dall'articolo 2, poi, non risulta certo l'ambito effettivo della competenza del nuovo ufficio, se cioè - ed eventualmente in quale misura - più ampio di quello dell'originario ufficio.

Conclude riservandosi comunque la presentazione di emendamenti in Assemblea relativamente all'articolo 2.

Il senatore FILETTI richiama all'attenzione la natura transitoria dell'intero provvedimento. D'altra parte, mentre l'articolo 1 è caratterizzato dalla necessità ed urgenza scaturenti indiscutibilmente dall'incremento della popolazione carceraria - e, pertanto, merita un voto favorevole -, viceversa, l'articolo 2 reca una non condivisibile anticipazione della riforma dell'intera struttura del Ministero che mina la necessaria unitarietà del futuro intervento legislativo.

Il senatore ACONE, che pur riconosce il fondamento nei fatti del decreto in titolo, rileva, sul piano di metodo, la necessità da parte del Ministero di dare seguito, in sede amministrativa, a tutti i provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento. Si dichiara in particolare favorevole all'articolo 2, che risponde ad una precisa esigenza della giustizia minorile.

Replica il relatore DI LEMBO, il quale, pur condividendo le osservazioni formulate dal senatore Acone nei confronti del Ministero circa il ritardo nell'adempimento di disposizioni di legge, esprime avviso favorevole all'articolo 1, che oltretutto non comporta spesa e anzi determina un contenimento degli oneri finanziari, in quanto il personale di nuova assunzione sarà inquadrato ad un livello inferiore rispetto ai livelli per i quali si lamentano le vacanze: con le normali procedure di avanzamento si procederà poi al riequilibrio globale tra le diverse qualifiche.

Difende altresì la scelta operata con l'articolo 2, in forza del quale il nuovo «Ufficio centrale», mantenendo le competenze attuali, acquisterà una propria autonomia amministrativa e contabile.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, rammentate le difficoltà di carattere procedurale che hanno sinora impedito di varare i decreti delegati di cui alla legge di riforma del Corpo di polizia penitenziaria - difficoltà dalle quali è derivato il blocco delle assunzioni - fa presente la gravità della situazione attuale negli istituti di prevenzione e pena, anche a causa delle malattie infettive in via di rapida espansione, che determinano crescenti problemi nell'opera quotidiana del personale di custodia.

Difende la scelta dell'articolo 1, che opportunamente contempla una proroga fino al 1993 della possibilità di usufruire - per lo

svolgimento di corsi per l'assunzione del personale del Corpo - delle strutture e dei mezzi di altre forze armate dello Stato.

Con riferimento all'articolo 2 fa presente come dall'articolo 30 della legge n. 395 del 1990 discenda la necessità di disciplinare le iniziative amministrative dell'ufficio competente in materia di giustizia minorile, in modo da evitare un pericoloso vuoto di potere.

Fa presente come tale disposizione sia stata accuratamente concordata con il ministero per la funzione pubblica, e invita a tener presente il rischio, nel caso di non conversione di questo articolo, di bloccare l'attività dell'Ufficio in questione.

Si passa all'esame degli articoli.

Il senatore ACONE illustra l'emendamento 1.1.

Il RELATORE, premesso che si rimetterà al parere del Governo, fa presente la necessità di acquisire preliminarmente, sulla proposta di modifica, l'avviso delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il sottosegretario CASTIGLIONE invita il proponente a ritirare l'emendamento, in vista di una sua eventuale ripresentazione in Assemblea.

Il senatore ACONE accoglie l'invito rivoltagli dal rappresentante del Governo.

Non essendo stati presentati altri emendamenti, la Commissione dà infine mandato al relatore Di Lembo di riferire favorevolmente in Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'ufficio centrale per la giustizia minorile (3213)

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

“6. Gli ufficiali distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e gli ufficiali che abbiano prestato servizio per almeno otto mesi nel periodo 15 aprile 1985 - 15 dicembre 1990, nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi del citato articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono inquadrati, a domanda, dopo l'ultimo pari grado, nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 25, comma primo, della citata legge n. 395 del 1990. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonché le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia”».

1.1

ACONE, CASOLI

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1992

438^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TRIGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Fausti, per il tesoro Pavan e per le finanze Senaldi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SEDE REFERENTE

**Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168)
(Seguito e conclusione dell'esame)**

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Vengono esaminati gli emendamenti all'articolo 5, precedentemente accantonati.

Il relatore FAVILLA dichiara di presentare due emendamenti. Il primo (5) aggiunge un periodo alla lettera b) del comma 1, mentre il secondo (5.0.N) costituisce una migliore formulazione tecnica dell'emendamento 5.0 del senatore Triglia.

Dopo che il Presidente TRIGLIA ha ritirato l'emendamento 5.0, condividendo il contenuto degli emendamenti del relatore, il sottosegretario PAVAN esprime parere favorevole su tali emendamenti.

Su richiesta del senatore GAROFALO il Sottosegretario FAUSTI precisa che, con il concetto di attivazione, deve intendersi l'approvazione formale da parte del Consiglio comunale.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 5 e 5.0.N.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono il relatore FAVILLA ed il sottosegretario FAUSTI, il sottosegretario PAVAN esprime parere

contrario sull'emendamento 5.1.N, il quale, posto ai voti, viene approvato.

Il senatore BEORCHIA ed il relatore FAVILLA ritirano rispettivamente gli emendamenti 5.3 e 5.4.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli, dopo l'articolo 23.

Il relatore FAVILLA presenta l'emendamento 23.0.1.N, il quale contiene una migliore formulazione tecnica dell'emendamento 23.0.1 dei senatori Leonardi e Guzzetti e dei sub-emendamenti al medesimo emendamento presentati dal senatore Triglia.

Tale nuovo emendamento, intervenendo in materia di dissesto dell'ente locale, ne prevede le condizioni per l'adozione della relativa deliberazione e le procedure connesse, disciplinando peraltro il trasferimento del personale esuberante.

Dopo che il senatore GAROFALO ha svolto alcune considerazioni sull'emendamento del relatore, il sottosegretario FAUSTI esprime parere favorevole su di esso.

Il senatore LEONARDI ed il presidente TRIGLIA ritirano, rispettivamente, l'emendamento 23.0.1 ed i sub-emendamenti 23.0.1/1 e 23.0.1/2. Il senatore LEONARDI dichiara peraltro di sottoscrivere l'emendamento 23.0.1.N, il quale posto ai voti viene approvato.

Il relatore FAVILLA presenta l'emendamento 23.0.2, volto a soddisfare una condizione posta nel parere della 5^a Commissione.

Col parere favorevole del sottosegretario PAVAN, tale emendamento viene approvato.

Il senatore BRINA presenta l'emendamento 23.0.3, in materia di contributi agli enti e associazioni di promozione sociale.

Dopo alcune considerazioni del presidente TRIGLIA e del sottosegretario PAVAN, il senatore BRINA ritira l'emendamento in questione.

In sede di esame dell'articolo 24 il presidente TRIGLIA ricorda che l'approvazione dell'emendamento 24.1 condiziona il parere favorevole della 5^a Commissione agli emendamenti 1.0 e 1.1.

Il sottosegretario PAVAN presenta l'emendamento 24.1.N, il quale, formulando in maniera tecnicamente più adeguata l'emendamento 24.1, modifica la norma di copertura.

Il senatore BEORCHIA ritira l'emendamento 24.1.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 24.1.N.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Il senatore BRINA presenta l'emendamento 1.0.0.a, recante un'interpretazione autentica di alcune norme contenute nella legge n. 142 del 1990.

Tale emendamento, posto ai voti, è approvato.

Col parere favorevole del sottosegretario PAVAN, viene approvato l'emendamento 1.0.0.1 del senatore Leonardi, al quale dichiara di aggiungere la propria firma il senatore CAPPELLI.

Il presidente TRIGLIA presenta una nuova formulazione (1.0.0.2.N) dell'emendamento 1.0.0.2 (che ritira), il quale superando il parere contrario della 5^a Commissione sull'originaria proposta emendativa, provvede a definire meglio la questione dei compensi a favore dei concessionari del servizio di riscossione.

Su tale emendamento il relatore FAVILLA si rimette al Governo ed il sottosegretario SENALDI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.0.2.N è approvato.

Il presidente TRIGLIA presenta l'emendamento 1.0.0.3, volto ad estendere il novero dei soggetti che hanno diritto al contributo per le associazioni di promozione sociale.

Dopo che il sottosegretario PAVAN ha rilevato che tale emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi, il relatore FAVILLA esprime parere favorevole su di esso.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 1.0.0.3.

Si dà infine mandato al relatore FAVILLA di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3168, di conversione del decreto legge n. 11 del 1992, con le modifiche approvate dalla Commissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 2, C 6^a)

Il presidente TRIGLIA comunica che il senatore Berlanda gli ha inviato una lettera con la quale lo informa di rassegnare le proprie dimissioni da Presidente della Commissione finanze e tesoro, in relazione alla sua designazione a presidente della CONSOB.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A 1, C 6^a)

Il senatore BEORCHIA chiede che venga chiarito da parte della presidenza della Commissione quale debba essere la procedura in materia di espressione del parere parlamentare sulle proposte di nomina all'ordine del giorno, soprattutto con riferimento all'avvenuto scioglimento delle Camere. Egli chiede inoltre al Governo di chiarire il motivo per il quale si è giunti solo ora a formulare così numerose proposte di nomina ai vertici di enti creditizi, proprio a ridosso della conclusione della legislatura, ricorrendo peraltro a procedure d'urgenza. Egli dichiara, infine, che in assenza dei chiarimenti richiesti non parteciperà alle votazioni sulle citate proposte di nomina e che comunque occorre rinviare l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il senatore LEONARDI condivide le preoccupazioni del senatore Beorchia, esprimendo nel contempo forti critiche di ordine metodologico e procedurale.

Il senatore CANDIOTO dichiara di condividere, nel complesso, le considerazioni precedentemente svolte, facendo tuttavia presente che per quanto riguarda la nomina ai vertici dell'IRFIS e della Fondazione della Cassa di Risparmio V.E. per le province siciliane sussistono effettive ragioni di urgenza, legate alla attività particolarmente importante svolta da tali istituzioni creditizie nel contesto dell'economia siciliana.

Il senatore BERTOLDI, condividendo la necessità di rinviare l'espressione dei pareri sulle citate proposte di nomina, ricorda che il Gruppo comunista-PDS in diverse occasioni ha avuto modo di criticare la metodologia e le scelte operate dal Governo in situazioni analoghe.

Il senatore MARNIGA, pur condividendo l'opportunità di una puntuale verifica circa la legittimità dell'esame delle proposte di nomina in questione, dopo che è intervenuto il decreto di scioglimento delle Camere, ritiene che, in caso affermativo, la Commissione debba esprimersi sulle singole proposte di nomina all'ordine del giorno.

Il presidente TRIGLIA, dopo aver comunicato che il Ministro Carli ha formalizzato il ritiro della proposta di nomina dell'On. Botta a Presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ricorda che l'espressione del parere della Commissione sulle richiamate proposte di nomina, è possibile anche durante il periodo di scioglimento delle Camere. Fa inoltre presente che la mancata espressione del parere stesso nei termini previsti dal Regolamento del Senato, non vincola il Governo nelle proprie scelte.

Il sottosegretario PAVAN si riserva di fornire al più presto i chiarimenti richiesti al Governo.

La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992,
n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
locale per il 1992 (3168)**

Art. 5.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

nell'ambito di una quota del fondo investimenti di lire 11.000 milioni, di cui alla lettera c), alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna alire 1.241 per abitante;

5

FAVILLA

La lettera c) del comma 1 è così sostituita:

«c) ai comuni per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; agli enti che abbiano avuto approvato il piano di risanamento, deliberato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante maggiorate ciascuna delle quote fisse previste alla lettera c), comma 1, dell'articolo 5, del citato decreto-legge n. 6 del 1991; le somme assegnate per gli enti dissestati competono fino alla concorrenza di lire 11.000 milioni;».

5.0

TRIGLIA

Il comma 1, lettera c) è così sostituito:

«1. Ai comuni per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 11.000 milioni, detratti i contributi già attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante maggiorate ciascuna delle quote fisse previste alla lettera c), comma 1, dell'articolo 5, del citato decreto-legge n. 6 del 1991;».

5.0.N

FAVILLA

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane in sede di certificazione hanno diritto di richiedere l'esclusione dalla contribuzione erariale di uno o più mutui assunti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo».

5.1.N

FAVILLA

Al comma 8, sostituire le parole: «solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità» con le altre: «solo successivamente all'avvio delle procedure di mobilità».

5.3

BEORCHIA, CAPPELLI, DE CINQUE, LEONARDI

Al comma 8, sopprimere le parole: «e successive modificazioni».

Al comma 10, sostituire le parole: «alla citata legge n. 93 del 1981» con le seguenti: «alla legge 23 marzo 1981, n. 93,».

5.4

FAVILLA

Al comma 8, sostituire le parole: «e successive modificazioni» con le altre: «e dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991».

5.5

IL GOVERNO

Al comma 10, sostituire le parole: «citata legge n. 93 del 1981», con le seguenti: «alla legge 23 marzo 1981, n. 93».

5.6

IL GOVERNO

Al comma 10, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di lire 140.000 milioni», con le altre: «è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni».

5.7DE CINQUE, LEONARDI, FAVILLA, CAPPELLI,
BEORCHIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito nella legge n. 144 del 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria del comune stesso, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il Tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate, andranno a decurtazione del mutuo concesso».

5.8

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, le parole: "alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal", sono sostituite con le altre: "all'importo totalmente ammortizzabile con il"».

5.9

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Le quote dei finanziamenti previsti da leggi speciali, mediante mutui con ammortamento a prevalente o totale carico dello Stato, ancora disponibili per mancato utilizzo o altra causa, possono essere ridistribuite dai competenti ministeri, nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi stesse, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.10

FAVILLA

Art. 23.

Al comma 4, dell'emendamento 23.0.1 il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Il personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma, ove non abbia concretamente usufruito della mobilità volontaria entro trenta giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale approvativo del piano di risanamento, a decorrere dalla stessa data è posto in mobilità esterna obbligatoria e trasferito d'ufficio, in tutto o in parte, a seconda della qualificazione professionale, al comune capoluogo di provincia o all'Amministrazione provinciale, secondo le indicazioni della Commissione centrale per la finanza locale, in un ruolo soprannumerario e con onere a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato per gli enti dissestati. È fatto divieto di distaccare detto personale presso enti dissestati».

23.0.1/1

TRIGLIA

Al comma 6, dell'emendamento 23.0.1 sono aggiunte le seguenti parole:

«e limitatamente al trasferimento del personale esuberante agli enti locali che, pur avendo avuto approvato il piano di risanamento, non hanno ottenuto l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso».

23.0.1/2

TRIGLIA

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non possa farsi fronte validamente con i mezzi indicati all'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni. L'omissione integra l'ipotesi di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è

revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti ed ad una commissione straordinaria di liquidazione di tre componenti per i comuni superiori e per le province, nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico del comune. Il commissario ha diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, ha diritto di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed ha diritto di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione straordinaria di liquidazione provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi, un piano di estinzione, alla cui istruttoria provvede la Commissione di ricerca per la finanza locale che propone al Ministro dell'interno l'approvazione con decreto ovvero le modifiche o le integrazioni da apportare. Il termine è prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto, i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro e cessano le azioni esecutive. Il commissario o la commissione individua l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile, da alienare. Il commissario o la commissione straordinaria di liquidazione ha titolo di acquisire entrate relative alla gestione pregresse ed alienare beni senza alcun'altra autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo a totale carico erariale che può assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti il commissario o la commissione, a nome del comune, utilizzando le quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore del comune ed una rata annuale pari al massimo a cinque annualità del fondo investimenti. Il commissario o la commissione hanno titolo di transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione entro la massa attiva disponibile, entro sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Il commissario o la commissione straordinaria di liquidazione sono tenuti a deliberare rendiconto della gestione, sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del comitato non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione. Ove il commissario o la commissione straordinaria di liquidazione rilevino l'esistenza di indebitamenti che a norma di legge non competono all'ente locale, accertano i responsabili e li diffidano a provvedere al relativo pagamento, salvo esporre denuncia alla procura generale della Corte dei conti per l'accertamento del danno.

4. Il Consiglio comunale entro il termine perentorio di tre mesi presenta al Ministro dell'interno uno schema di bilancio di previsione riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. Il personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma sono posti in mobilità esterne e trasferiti alla regione, in ruolo soprannumerario, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. La regione ne dispone l'utilizzazione, tranne che nei comuni dissestati. Le assunzioni nella regione sono subordinate alla previa utilizzazione del personale presente nel ruolo soprannumerario. Lo schema di bilancio è istruito dalla Commissione centrale di ricerca ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno. L'inosservanza del termine per la formulazione dello schema di bilancio riequilibrato o per la risposta ai rilievi ed alle richieste della commissione di ricerca, che non può superare i 60 giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

5. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

6. Le norme del presente articolo si applicano a tutti gli enti locali che non abbiano ancora avuto approvato il piano di risanamento».

23.0.1

LEONARDI, GUZZETTI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal Consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non possa farsi fronte validamente con i mezzi indicati all'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni. L'omissione integra l'ipotesi di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni

fino a 5.000 abitanti ed ad una commissione straordinaria di liquidazione di tre componenti per i comuni superiori e per le province, nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico del comune. Il commissario ha diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, ha diritto di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed ha diritto di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione straordinaria di liquidazione provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi, un piano di estinzione, alla cui istruttoria provvede la Commissione di ricerca per la finanza locale che propone al Ministro dell'interno l'approvazione con decreto ovvero le modifiche o le integrazioni da apportare. Il termine è prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto, i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro e cessano le azioni esecutive. Il commissario o la commissione individua l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile, da alienare. Il commissario o la commissione straordinaria di liquidazione ha titolo di acquisire entrate relative alla gestione pregresse ed alienare beni senza alcun'altra autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in un'unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o la commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) - è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 5. Il commissario o la commissione hanno titolo di transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione entro la massa attiva disponibile, entro sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Il commissario o la commissione straordinaria di liquidazione sono tenuti a deliberare rendiconto della gestione, sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del comitato non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.

4. Il Consiglio comunale entro il termine perentorio di tre mesi presenta al Ministro dell'interno uno schema di bilancio di previsione riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. Il personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma è posto in mobilità esterna e trasferito alla regione, in ruolo soprannumerario, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. La regione, entro il termine di 60 giorni, ne dispone l'utilizzazione negli enti del comparto

delle autonomie locali e del comparto sanitario, con esclusione degli enti locali dissestati; le assunzioni nei predetti enti sono subordinate alla previa utilizzazione del personale presente nel ruolo soprannumerario. Lo schema di bilancio è istruito dalla Commissione centrale di ricerca ed, è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno. L'inosservanza del termine per la formulazione dello schema del bilancio riequilibrato o per la risposta ai rilievi ed alle richieste della commissione di ricerca, che non può superare i 60 giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

5. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

6. Le norme del presente articolo si applicano a tutti gli enti locali che non abbiano ancora avuto approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale esuberante, agli enti locali che pur avendo avuto approvato il piano di risanamento non hanno ottenuto l'autorizzazione alla contrazione del mutuo ripiano dell'indebitamento pregresso, per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso.

7. Le disposizioni concernenti il dissesto degli enti locali si applicano anche agli enti inclusi nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia subordinatamente al recepimento da parte della regione interessata della normativa sul dissesto, ivi compresa quella contenuta nel presente articolo».

23.0.1.N

FAVILLA, LEONARDI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 1, comma 15, della legge n. 430 del 23 dicembre 1991 le parole "Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comune e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)" sono sostituite con le altre "Interventi urgenti per l'edilizia scolastica ed universitaria e per l'arredamento scolastico (rate ammortamento mutui)".

23.0.2

FAVILLA

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Contributi agli enti e associazioni di promozione sociale)

1. L'articolo 1 della legge del 1992, recante: «Istituzioni di contributi per le associazioni di promozione sociale», è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti e le associazioni di promozione sociale di cui al titolo della legge 19 novembre 1987, n. 476, godono di un contributo per le attività di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione».

23.0.3

FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI,
GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Art. 24.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «quanto a lire 140.000 milioni per l'anno 1992», aggiungere le seguenti: « - di cui lire 60.000 milioni in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ».

24.1

CAPPELLI, BEORCHIA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «quanto a lire 140.000 milioni per l'anno 1992», aggiungere le seguenti: «di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1».

24.1N

IL GOVERNO

EMENDAMENTI
al disegno di legge di conversione

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando la disposizione della lettera g) dell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, circa la competenza del consiglio per la disciplina generale delle tariffe, è da intendersi che la determinazione delle tariffe e loro variazione è di competenza della giunta».

1.0.0.a

BRINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, con decreto avente valore di legge ordinaria, un Testo unico della normativa concernente le Casse pensioni amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire le procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;

b) apportare le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento ed ammodernamento delle disposizioni previdenziali, ai fini di una loro migliore accessibilità e comprensibilità, prevedendo, peraltro, l'abrogazione esplicita di tutte le norme in vigore non contenute nel testo unico.

2. La stesura del testo unico è affidata ad un'apposita commissione, da istituirsi con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi dovuti ai componenti ed ai segretari della commissione, da corrispondere a carico del bilancio delle predette Casse pensioni».

1.0.0.1

LEONARDI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In luogo di quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'anno 1992 viene erogato, a favore dei soggetti concessionari del servizio di riscossione e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, un contributo in conto esercizio per un ammontare complessivo di lire cinquecento miliardi, a valere sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 1992, si provvederà alla ripartizione del contributo di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) per un terzo tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di uguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

b) per un terzo tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni operazione di versamento diretto svolta nell'anno 1991 di uguale misura per tutte le concessioni;

c) per un terzo tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1991 di uguale misura per tutte le concessioni.

3. La erogazione del contributo di cui al comma 1 avverrà in rate di uguale importo entro il giorno 30 dei mesi di giugno, settembre e novembre 1992.

4. Il contributo di cui al presente articolo in favore del singolo concessionario o commissario governativo non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1992 e le somme costituite dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nel predetto esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 nonchè dell'importo dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nel predetto anno.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, saranno stabilite le modalità per il riversamento delle somme eccedenti, ai sensi del precedente comma, che il concessionario o il commissario governativo è tenuto ad effettuare entro il 31 marzo 1993. L'importo complessivo delle somme riversate può essere distribuito, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 1993, in favore di quei concessionari o commissari governativi nei cui confronti, nonostante l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, è continuato a sussistere, per l'anno 1992, un grave squilibrio di gestione tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella Regione Sicilia».

1.0.0.2

TRIGLIA

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Per lo stesso anno viene erogato, a favore dei soggetti concessionari del servizio di riscossione e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, un contributo in conto esercizio per un ammontare complessivo pari alla differenza tra lo stanziamento previsto al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e l'ammontare delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese effettivamente percepiti ai sensi dell'articolo 61, decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dai menzionati soggetti per lo stesso anno facenti carico al medesimo capitolo.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma precedente avverrà in tre rate, le prime due, di eguale importo, per un ammontare di lire centocinquanta miliardi ciascuna, la terza, per un ammontare fino a concorrenza della differenza di cui al comma precedente, da determinarsi per ogni singola concessione e così ripartita:

a) per un terzo del suo ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1992 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonchè del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del suo ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del suo ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1992 di eguale misura per tutte le concessioni.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi, rispettivamente, entro il 30 maggio ed il 31 luglio 1992 si provvederà alla ripartizione delle prime due rate del contributo di cui al secondo comma secondo i seguenti criteri:

a) per il 50 per cento della rata tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di uguale misura per tutte le concessioni. Per il numero di abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

b) per il 50 per cento della rata tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni operazione di versamento diretto svolta nell'anno 1991 di uguale misura e per tutte le concessioni.

5. Con successivo decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 1993 si provvederà alla erogazione della terza rata.

6. L'erogazione del contributo di cui al presente articolo avverrà entro i mesi di settembre e novembre 1992 e marzo 1993.

7. Il contributo di cui al presente articolo in favore del singolo concessionario o commissario governativo non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1992 e le somme costituite dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nel predetto esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nel predetto anno.

8. Le domande per ottenere il contributo per l'esercizio 1992 devono essere presentate da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi rispettivamente entro il 31 marzo 1992 per la rata di settembre 1992, entro il 30 settembre 1992 per la rata di novembre 1992 ed entro il 15 gennaio 1993 per la rata di marzo 1993.

9. Dalla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 4 e 5 e fino alla data dell'effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

10. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'Intendente di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le

somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella Regione Sicilia».

1.0.0.2N

TRIGLIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge recante «Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale», approvata in data 31 gennaio 1992, le parole da: «di cui all'articolo 115» fino a: «legge 21 ottobre 1978, n. 641» sono sostituite dalle parole: «di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476».

1.0.0.3

FERRAGUTI, GAROFALO, TRIGLIA, DE CINQUE,
BEORCHIA, GUZZETTI, NERI, SALERNO,
CANDIOTO

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1992

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 10,10.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente MACIS ricorda che nella precedente seduta del 30 gennaio - nell'imminenza delle comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Camere - il Comitato ha deliberato a maggioranza di rinviare il seguito dell'esame delle cinque denunce, già discusse congiuntamente, alla data del 6 febbraio 1992. Poichè nel frattempo, in data 2 febbraio, il Capo dello Stato ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere, ha ritenuto doveroso - prima di convocare il Comitato - sottoporre alla valutazione del Presidente della Camera (quale Presidente del Parlamento in seduta comune) il problema dell'attività, che può essere svolta dal Comitato stesso nel periodo intercorrente tra lo scioglimento delle Camere e l'insediamento delle nuove Assemblee.

Nella lettera inviata al Presidente della Camera, in particolare, ha richiamato i precedenti della *ex-Commissione inquirente* e della *ex-Commissione parlamentare* per i procedimenti d'accusa, pur trattandosi di organi che svolgevano anche compiti diversi, con competenze più ampie, ed erano regolati da norme differenti rispetto a quelle attualmente vigenti: al riguardo, ha ricordato i contenuti della lettera, inviata il 7 maggio 1976 dal Presidente Pertini al Presidente della Commissione inquirente Castelli, nella quale, mentre si dichiara che «la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa e lo stesso Parlamento riunito in seduta comune, a termini degli articoli 90 e 96 della Costituzione, sono organi investiti di funzione giurisdizionale e questa non può subire interruzioni in relazione all'apertura del

procedimento elettorale», si afferma che «eventuali autolimitazioni all'attività della Commissione potrebbero scaturire solo da criteri di correttezza ... ovvero da considerazioni di opportunità, quale quella di non provocare nelle attuali circostanze riunioni del Parlamento in seduta comune».

Ha altresì fatto presente al Presidente della Camera che - a seguito degli scioglimenti delle Camere, a partire dal 1976 e fino al 1987 - gli organi per i procedimenti di accusa sopra citati, che hanno continuato l'attività istruttoria, anche con l'esercizio formale di poteri coercitivi esterni, non hanno mai assunto (a quanto sembra) deliberazioni conclusive in merito ai procedimenti pendenti.

Si è quindi riservato di convocare il Comitato, previ opportuni accordi con il Presidente della Camera, ove insorgesse la necessità di compiere atti urgenti, come del resto confermato in modo univoco dai precedenti in materia (in proposito ha citato la lettera del Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa Reggiani in data 18 maggio 1983).

Infine, alla lettera ha allegato una nota sintetica sulla questione dell'apertura formale delle indagini, per la quale - secondo l'interpretazione adottata dallo stesso Comitato - è necessaria una apposita deliberazione.

Il Presidente della Camera ha immediatamente risposto con una lettera, nella quale innanzitutto si ricordano - oltre a quelli già richiamati - i precedenti relativi alle comunicazioni, a Camere sciolte, alle Assemblee della Camera e del Senato (nelle sedute rispettivamente del 17 e del 12 maggio 1983) di ordinanze di archiviazione, ai fini della raccolta delle firme per l'eventuale richiesta di presentazione di una relazione al Parlamento in seduta comune. Si specifica altresì che in generale si tratta certamente di precedenti formati in contesti normativi parzialmente diversi, in quanto riguardanti soltanto i Ministri della Repubblica.

Sulla base dei principi di ordine generale e in linea con i contenuti della lettera del Presidente Pertini del 7 maggio 1976, il Presidente della Camera ha in primo luogo ritenuto che il procedimento parlamentare d'accusa, trattandosi di attività dovuta che si inserisce in un più complesso procedimento giudiziario, non può estinguersi per effetto dello scioglimento delle Camere. Alla stregua di questa premessa, si tratta di valutare se e a quali condizioni il procedimento possa essere proseguito da parte di organi parlamentari in regime di *prorogatio*.

A quest'ultimo proposito, il Presidente della Camera ha espresso l'avviso che occorra rifarsi, in base alla prassi e secondo gli orientamenti prevalenti in dottrina, al «criterio dell'urgenza e dell'indifferibilità degli atti, condizione necessaria perchè le Camere sciolte possano esercitare concretamente, nelle diverse sedi, i poteri attribuiti dall'articolo 61, secondo comma, della Costituzione».

In questa fase del procedimento – prosegue il Presidente della Camera Iotti – tale valutazione delicata ed ampiamente discrezionale non può che spettare innanzitutto al Comitato ed al suo Presidente.

Infine, il Presidente della Camera precisa che «un'eventuale sospensione dell'attività del Comitato fino alla sua ricostituzione dopo l'insediamento delle nuove Camere comporta la sospensione dei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari», come verificatosi al termine della VII e della VIII legislatura.

In conclusione, il Presidente Macis richiama l'attenzione, in particolare, sulla lettera del Presidente Pertini del 7 maggio 1976, la quale, sotto il profilo della correttezza e della opportunità, ipotizza eventuali «autolimitazioni» all'attività degli organi per i procedimenti d'accusa; mentre la successiva elaborazione giurisprudenziale degli organi per i procedimenti d'accusa è stata nel senso di limitare l'attività agli atti di carattere istruttorio indifferibili ed urgenti: a quest'ultimo proposito, va attentamente valutata la lettera del Presidente Reggiani del 18 maggio 1983.

Pertanto, il Comitato può affrontare il problema della prosecuzione della sua attività dopo lo scioglimento con un certo margine di discrezionalità, la quale del resto compete a qualsiasi organo di tipo giudiziario, a maggior ragione se la composizione è di tipo politico. Ma la lettera del Presidente Iotti non può essere interpretata come una semplice remissione della questione al Comitato: vi è un criterio di merito indicato dal Presidente (l'urgenza e – sottolinea il Presidente Macis – l'indifferibilità degli atti), mentre semmai sotto il profilo del metodo tale valutazione, in questa fase processuale, viene rimessa al Comitato ed al suo Presidente, i quali hanno ben presente lo stato dei lavori e gli orientamenti manifestatasi.

Ad avviso del Presidente Macis, semmai si potrebbe ipotizzare la sospensione del procedimento, ma non la sospensione dei termini, in quanto a suo giudizio nell'attuale fase preliminare non stanno decorrendo termini prestabiliti anche se dal complesso delle disposizioni in materia di procedimenti d'accusa e dagli stessi principi generali emerge l'esigenza di decidere «entro un termine ragionevole». Pertanto, alla luce della pronuncia del Presidente della Camera, il procedimento comunque non è estinto, ed inoltre non è avvenuto a causa dello scioglimento nessun «congelamento» del Comitato, dato il principio della *prorogatio* di cui all'articolo 61, secondo comma, della Costituzione, che deve essere applicato a maggior ragione nei riguardi di un organo con funzioni di tipo giurisdizionale.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente MACIS sottolinea la delicatezza della questione concernente gli effetti dello scioglimento delle Camere sul procedimento d'accusa, nonché la necessità di una approfondita riflessione sui

contenuti della risposta fornita dal Presidente della Camera: al riguardo, è stato predisposto dall'Ufficio di segreteria del Comitato materiale documentativo, che sarà distribuito ai componenti del Comitato.

Per queste ragioni, ed in particolare per l'opportunità che un dibattito sul punto si svolga con i dovuti approfondimenti, propone di rinviare l'inizio della discussione sulle comunicazioni da lui rese nella seduta odierna. Ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento del Senato, avverte che su tale proposta darà la parola ad un oratore contro ed ad uno a favore.

Il deputato BIONDI si esprime a favore della proposta del Presidente, sottolineando tra l'altro che al momento attuale sono in corso concomitanti e rilevanti impegni parlamentari, che coinvolgono alcuni componenti del Comitato.

Il deputato RUSSO SPENA si dichiara contrario, data la chiarezza dei precedenti e dei contenuti della lettera del Presidente Iotti. Occorre invece che un procedimento di tipo giurisdizionale, posto a garanzia dell'ordinamento, come il procedimento d'accusa, prosegua - alla luce dell'articolo 61, secondo comma, della Costituzione - in quanto soprattutto in questa delicata fattispecie i «tempi della giustizia non possono essere quelli della politica», anche perchè occorre evitare lungaggini che precluderebbero le previste (virtuali) tappe successive alle deliberazioni del Comitato, del resto attivabili proprio alla luce dei richiami insiti nella lettera del Presidente Iotti.

Invita pertanto il Presidente Macis a non assecondare l'ostruzionismo strisciante della maggioranza del Comitato, anche perchè in tale materia non possono costituirsi pericolosi precedenti di rinvii ad oltranza.

A seguito di un intervento del deputato FRACCHIA (il quale ritiene che sulla questione aperta dal Presidente debbano potersi esprimere i rappresentanti di tutti i Gruppi), il Presidente MACIS informa che - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 92 del Regolamento - valutata l'importanza della questione, darà la parola sull'ordine dei lavori ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, pur ribadendo che a suo avviso attualmente non sussistono le condizioni per poter affrontare *fonditus* la questione principale in discussione.

Il deputato MASTRANTUONO concorda con l'esigenza, prospettata dal Presidente, di un approfondimento della questione riguardante gli effetti dello scioglimento delle Camere sull'attività del Comitato, anche alla luce della documentazione predisposta, manifestando già fin da adesso perplessità sul fatto che in regime di *prorogatio* si possa procedere alla raccolta delle firme dei singoli parlamentari per l'eventuale richiesta di presentazione di una relazione alle Camere riunite.

Il deputato FRACCHIA concorda con il Presidente Macis circa la rilevanza e delicatezza della questione, sulla quale tutti i Gruppi debbono poter riflettere ed esprimersi compiutamente. Chiede formalmente però che il rinvio sia breve e quindi non abbia valenze ostruzionistiche, e che all'ordine del giorno della prossima seduta siano iscritti – sentito l'Ufficio di presidenza allargato del Comitato – sia la discussione sulle comunicazioni del Presidente, sia il seguito dell'esame delle cinque denunce, onde non precludere sotto il profilo formale, qualora ve ne fossero le condizioni, la ripresa dell'esame delle denunce.

Il senatore CORLEONE giudica estremamente grave la situazione: un ulteriore rinvio rischia di far cadere nel ridicolo il Comitato, al quale il Presidente della Camera ha rimesso ogni decisione. Il Presidente Macis non può pertanto prospettare una sorta di congelamento ad «intermittenza», tanto più che risultano estremamente evidenti gli elementi di indifferibilità, dal momento che il Comitato è già nella fase di votazione degli emendamenti presentanti allo schema di archiviazione concernente le cinque denunce già discusse.

Qualora si procedesse ad un ennesimo rinvio, si verificherebbe un fatto molto grave sotto il profilo istituzionale. In ogni caso, ritiene non esatta la decisione del Presidente della Camera di abbandonare alla maggioranza del Comitato la decisione sulla prosecuzione o meno della sua attività. Invita pertanto la Presidenza del Comitato a non farsi strumento di ulteriori manovre dilatorie.

Il senatore FILETTI ritiene indispensabile precisare i termini della convocazione odierna: il Comitato si è riunito avendo all'ordine del giorno esclusivamente le comunicazioni del Presidente, che sono già state rese. Invece, non si può surrettiziamente affrontare la questione posta dal Presidente della Camera riguardante le condizioni di indifferibilità ed urgenza, nelle quali può proseguire l'attività del Comitato. Pertanto, allo stato attuale il Comitato può solo deliberare sulla data della prossima seduta.

Il senatore COVI ribadisce la posizione dei parlamentari repubblicani presenti nel Comitato, nel senso di giungere nel più breve tempo possibile ad una archiviazione delle denunce. Pertanto, propone un rinvio a breve termine, e non dilatorio, della discussione sulle comunicazioni del Presidente.

Il senatore ONORATO – in riferimento all'intervento del senatore Filetti – ricorda come nella riunione precedente si sia svolta una lunga discussione sull'ordine dei lavori, nella quale già sono state espresse valutazioni sugli effetti dell'allora eventuale scioglimento delle Camere, conclusasi con una espressa deliberazione per la prosecuzione dell'esame delle denunce in data odierna.

Ritiene comunque che già nella seduta di oggi si potrebbero affrontare le questioni poste dal Presidente della Camera, ribadendo che

comunque il Comitato è in fase di votazione degli emendamenti sullo schema di archiviazione delle denunce, per cui non possono effettuarsi in tale stadio rinvii, che del resto verrebbero criticati aspramente dalla stessa opinione pubblica.

Il senatore POLLICE sottolinea come le forze di maggioranza del Comitato non abbiano potuto che ben accogliere la «scappatoia» fornita dal Presidente Macis, mediante la sua iniziativa presso il Presidente della Camera. Se il Comitato deve essere inutilmente convocato allora è meglio che non si riunisca nemmeno. Ma ricorda che il Comitato è già in fase di votazione, la quale quindi non può essere interrotta *sine die*: chiede pertanto che si riprenda immediatamente la votazione sugli emendamenti e sullo schema di archiviazione. Il Presidente Macis non può arrogarsi poteri irrituali ed esorbitanti, e lo invita pertanto, semmai, a convocare l'Ufficio di Presidenza allargato per la fissazione delle date delle prossime riunioni.

Il Presidente MACIS - riassunti i termini del dibattito - avverte che il Comitato tornerà a riunirsi per l'inizio della discussione sulle comunicazioni da lui rese nella seduta odierna, nella data che sarà stabilita dall'Ufficio di Presidenza allargato, il quale si riunirà immediatamente dopo la seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

SOTTOCOMMISSIONI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto (3224): *parere favorevole.*